



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 32 / 2021

Oggetto :

ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA PUBBLICA FABBRICATI SITUATI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII – VIA CASE BIANCHE – VIA MAREMMANA E ALTRE TRAVERSE AVENTI ACCESSO DALLE SUDETTE STRADE ELENcate, IN LOCALITA' OLTRARNO A CALCINAIA.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO III - TECNICO

Premesso che:

con nota del 23/02/2021 ns. Prot. 2366, Acque SpA ha comunicato l'attivazione della rete di fognatura nera posta in via di Camone – via Giovanni XXIII, via delle Case Bianche, richiedendo all'Amministrazione Comunale l'emissione di apposita ordinanza di allacciamento alla fognatura nera delle nuove utenze servite;

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'Autorità Territoriale d'Ambito 2 (A.T.O.2) del 21/12/2001, n. 21, con la quale, a partire dall'1/1/2002, la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) del Basso Valdarno è stata affidata alla società Acque SpA;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n.2 Basso Valdarno, approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 8 giugno 2017, in particolare:

➤ l'art. 60:

✓ *“Tutti gli insediamenti civili o produttivi che siano dotati di scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura nei casi previsti dal presente Regolamento con costi a loro carico.”*

➤ l'art. 63 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue domestiche

✓ *ai sensi degli articoli 107 e 124 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento e quindi non deve essere effettuata la domanda di autorizzazione allo scarico. I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, devono comunque richiedere l'allacciamento alla fognatura con la*

presentazione degli appositi moduli corredati della documentazione e degli elaborati tecnici necessari, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e della normativa vigente, secondo quanto indicato all'Articolo 72.“

➤ l'art. 66 - Obbligo di allacciamento.

✓ *“Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario, i comuni provvederanno ad imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie di seguito specificate. Tale obbligo s'intende esteso a tutte le utenze, sia a quelle nuove sia a quelle già esistenti servite da fognatura pubblica, che non siano ancora allacciate alla stessa. I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema separato di fognatura dovranno provvedere, entro il termine che l'amministrazione comunale stabilirà, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere. In caso d'inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere eseguiti ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine il Comune stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, le amministrazioni competenti provvedono a revocare le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura precedentemente emesse, laddove le stesse amministrazioni rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato.*

- il combinato disposto degli artt. 76 “Zona servita da fognatura” e 86 “Tariffe per oneri di fognatura e depurazione” del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana/Acque spa;

Visto l'art. 107 del D.lgs.267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Accertata pertanto la necessità di provvedere all'emissione di Ordinanza affinché nell'arco temporale di seguito specificato i cittadini interessati dai lavori sopracitati provvedano per quanto di competenza ad eseguire i lavori all'interno delle proprie proprietà;

tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

AI PROPRIETARI DEI FABBRICATI SITUATI IN

- VIA PAPA GIOVANNI XXIII **DAL N.8 AL N. 66 – DAL N.1 AL N.69;**

- VIA CASE BIANCHE **DAL N.1 AL N.35 – DAL N.2 AL N.24;**

- VIA MAREMMANA **NUMERI 1-2-4;**

- VIA DEI GELSI;

- E ALTRE TRAVERSE AVENTI ACCESSO DALLE SUDDETTE STRADE ELENcate

- di verificare se la propria abitazione è correttamente allacciata alla fognatura nera pubblica collocata nella sede stradale posta nelle vie suddette;
- nel caso di non corretto collegamento, di allacciare gli scarichi dei propri fabbricati alla fognatura nera pubblica collocata nella sede stradale fronteggiante la propria abitazione e di disattivare di conseguenza i pozzi neri, i pozzi assorbenti di qualsiasi natura, le fosse settiche di qualsiasi tipo, i piccoli depuratori condominiali, le latrine e gli scarichi di acque di rifiuto di qualsiasi provenienza che avessero luogo in qualsiasi recettore, convogliandoli in fognatura;
- di presentare, entro il termine di **giorni 180 (centottanta)** dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, domanda di allacciamento presso gli Uffici Commerciali della società Acque SpA, con sede in Pisa – Ospedaletto Via Bellatalla n. 1, con le modalità di cui all'art. 72 del

Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n.2 Basso Valdarno (e mail commerciale.acque@acque.net pec commerciale@pec.acque.net);

- di utilizzare, per l'immissione degli scarichi nella fognatura pubblica, esclusivamente le predisposizioni esistenti in sede stradale installate durante la posa in opera dei collettori fognari principali, previo pagamento al gestore Acque spa del corrispettivo di allacciamento;
- di effettuare l'allacciamento alla fognatura separata comunale ed i relativi lavori in sede privata secondo quanto previsto dal regolamento entro e non oltre **giorni 90 (novanta)** dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento da parte del gestore Acque SpA.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Online;
- pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
- diffusione capillare presso le abitazioni interessate;

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- Autorità Idrica Toscana;
- Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Ambientali;
- Acque SpA;
- Comune di Pontedera;
- Polizia Locale – Comando territoriale di Calcinaia;
- Carabinieri

Il personale della Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

PRECISA

- che qualsiasi responsabilità e/o danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori impartiti nella presente Ordinanza, sarà direttamente imputato agli inadempienti e risarcito dagli stessi, unitamente a tutte le eventuali spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- che l'atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull'Albo Pretorio Online del Comune di Calcinaia;
- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza entro il termine previsto, sarà applicata la sanzione prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei regolamenti, ordinanze e determinazioni comunali, approvato con deliberazione di C.C. n.29/2016;
- Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la sottoscritta;
- Per informazioni e chiarimenti il referente è il Geom. Marco Ceccanti, Responsabile della Sezione Ambiente tel. 0587/265447 – e mail m.ceccanti@comune.calcinaia.pi.it e/o sig.ra Monica Orlandi tel. 0587/265430 – e mail m.orlandi@comune.calcinaia.pi.it.

RICORDA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Calcinaia, 05/07/2021

Il Responsabile del Servizio
CINZIA FORSI / ArubaPEC S.p.A.